

Codice A1618A

D.D. 26 agosto 2024, n. 657

**Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico** Richiedente: CANTINA MUNFRIN DI FLORI MICHELE (CF omissis - P. IVA 03637100045) Sede legale: TREISO - STRADA RIZZI 12-A Sede intervento: TREZZO TINELLA - LOCALITA' MOMPIANO (F. 10, PARTT. 139, 140, 141, 144, 357, 358)



**ATTO DD 657/A1618A/2024**

**DEL 26/08/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**  
**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**  
**A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

**OGGETTO:** OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico

Richiedente: CANTINA MUNFRIN DI FLORI MICHELE (CF omissis – P. IVA 03637100045)  
Sede legale: TREISO – STRADA RIZZI 12-A  
Sede intervento: TREZZO TINELLA – LOCALITA' MOMPIANO (F. 10, PARTT. 139, 140, 141, 144, 357, 358)

**1. PREMESSO CHE:**

- in data 27/05/2024 (ns prot. n. 00097483) perveniva istanza di autorizzazione per interventi in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, consistenti in movimenti terra finalizzati alla realizzazione di un nuovo vigneto con rimozione di nocciolo e trasformazione di una piccola superficie boscata, da parte dell'impresa CANTINA MUNFRIN DI FLORI MICHELE (CF omissis – P. IVA 03637100045), su superfici di cui al Foglio n. 10, partt. 139, 140, 141, 144, 357, 358 del Comune di Trezzo Tinella, per una superficie totale di intervento pari a 22.200 m<sup>2</sup>, di cui 664 m<sup>2</sup> boscati, e per un volume complessivo di movimento terra pari a 6.970,00 m<sup>3</sup>;

- nelle date del 30/05/2024 (prot. n. 00099984) e 05/06/2024 (prot. n. 00103127) pervenivano ulteriori integrazioni volontarie in merito al calcolo dei volumi e all'integrazione del pagamento dei diritti di istruttoria;

**2. CONSIDERATO CHE** l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 23/2015 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

**3. RICHIAMATA** la nota prot. n. 00099688 del 30/05/2024 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

4. VISTO il parere favorevole, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, prot. n. 00143280 del 22/08/2024, che prescrive in particolare al p.to 2 che **“la zona perimetrata in “Ee” dal PRGC, in ragione dell’evoluzione geologico-geomorfologica del reticolo idrografico secondario non dovrà essere oggetto di alcuna modificazione/trasformazione ai sensi della L.R. 45/89 e andrà pertanto mantenuta vegetata; in ogni caso, dovranno altresì essere evitati movimenti terra per una fascia di 4 m. dal ciglio superiore di sponda del Rio “** e al p.to 4 che **“non dovrà essere realizzato il vallo in progetto (se non in fase di cantiere, se ritenuto necessario dalla Direzione dei Lavori); andrà invece realizzato un fosso di guardia a monte della scarpata dell’edificio esistente (come in parte previsto a progetto come “fosso livellare” , tav. 1 allegato rel. Geologica) in modo tale da scaricare verso il sistema di regimazione delle acque esistente”**;

5. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della D.G.R. n. 31-5971 del 17/06/2013, il titolare dell’autorizzazione ha provveduto al versamento delle spese di istruttoria, pari a Euro 297,00;

- la modificazione/trasformazione è finalizzata all’esclusiva valorizzazione agro-silvo pastorale del territorio e pertanto risulta esente dal versamento del deposito cauzionale ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 45/1989 e del corrispettivo di rimboschimento ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 45/1989;

6. DATO ATTO CHE in esito all’istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione in oggetto;

7. PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l’equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell’intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all’adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

8. VERIFICATA l’assenza di conflitti di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013

9. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l’autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è il SUAP dell’Unione Montana Alta Langa; pertanto, il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024";

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in

terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";

- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 della Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge di riordino n. 10 del 5 aprile 2024;

*determina*

A. DI APPROVARE quanto in premessa nonché il parere di cui al prot. n. 00143280 del 22/08/2024 rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, di cui all'Allegato A al presente provvedimento, nonché le condizioni e prescrizioni in esso contenute, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

B. DI AUTORIZZARE, ai sensi della L.R. n. 45/1989, l'impresa CANTINA MUNFRIN DI FLORI MICHELE (CF omissis – P. IVA 03637100045) con sede legale in TREISO – STRADA RIZZI 12-A, per interventi in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, finalizzati alla realizzazione di un nuovo vigneto con rimozione di nocciueto e trasformazione di una piccola superficie boscata, nel Comune di TREZZO TINELLA, su superfici di cui al F. 10, partt. 139, 140, 141, 144, 357, 358;

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto;

- è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato (ns. prot. n. 00097483 e s.m.i.), come modificato ed integrato dalle condizioni e prescrizioni contenute nel parere del Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, di cui all'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, ed in particolare dei p.ti 2 e 4, come riportato nel seguito:

**2. la zona perimetrata in "Ee" dal PRGC, in ragione dell'evoluzione geologico-geomorfologica del reticolo idrografico secondario non dovrà essere oggetto di alcuna modificazione/trasformazione ai sensi della l.r. 45/89 e andrà pertanto mantenuta vegetata; in ogni caso, dovranno altresì essere evitati movimenti terra per una fascia di 4 m. dal ciglio superiore di sponda del Rio;**

**4. non dovrà essere realizzato il vallo in progetto (se non in fase di cantiere, se ritenuto necessario dalla Direzione dei Lavori); andrà invece realizzato un fosso di guardia a monte della**

**scarpata dell'edificio esistente** (come in parte previsto a progetto come "fosso livellare" , tav. 1 allegato rel. Geologica) in modo tale da scaricare verso il sistema di regimazione delle acque esistente;

- le prescrizioni del parere di cui all'allegato A prevalgono sulla documentazione progettuale agli atti del Settore scrivente, sulla quantificazione degli scavi e riporti oggetto della presente autorizzazione;

- concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti di terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

- in quanto adottata nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010, produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico da parte del SUAP dell'Unione Montana Alta Langa;

- ha validità di 24 mesi a partire dalla data di rilascio del provvedimento abilitativo da parte del SUAP dell'Unione Montana Alta Langa; i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;

- può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

- può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e della presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi;

**D. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:**

- è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento e delle opere connesse, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

- è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs 152/06, qualora applicabili;

- dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

- è tenuto a dare la comunicazione dell'inizio dei lavori prima del loro inizio effettivo, a mezzo PEC al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente;

- dovrà comunicare la data di fine lavori entro 60 giorni dalla data di effettiva conclusione al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

E. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al SUAP dell'Unione Montana Alta Langa per gli adempimenti di competenza ed a tutti gli Enti e le Autorità interessati;

F. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)  
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



ALLEGATO A

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Tecnico Regionale - Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it  
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Data (\*)

Protocollo (\*) /A1816B

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI – 1298 / 2024C

(\*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Direzione Ambiente, Energia e Territorio  
Settore tecnico Piemonte Sud

Oggetto: RDL 3267/1923 L.r. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Circolare PGR 31/08/2018, n. 3/AMB;  
Autorizzazione per lavori di livellamento di terreno agricolo e realizzazione di drenaggi  
finalizzati all'impianto di vigneto in comune di Trezzo Tinella (CN), loc. Mompiano, in  
area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici.  
Richiedente: Azienda agricola Munfrin di Flori Michele  
Parere geologico - tecnico

In data 27/05/2024, prot. n. 97483, è pervenuta da codesto Settore Tecnico Piemonte Sud l'istanza dell'Azienda Agricola Munfrin di Flori Michele, volta ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. n° 45/1989 per lavori di livellamento di terreno agricolo e realizzazione di drenaggi per l'impianto di vigneto, in comune di Trezzo Tinella (CN), loc. Mompiano, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- ✓ documentazione fotografica ed amministrativa (Geom. Domenico Migliozi);
- ✓ relazione geologico – geotecnica (Geol. Marco Lano);
- ✓ tavole grafiche di progetto (Geom. Domenico Migliozi);
- ✓ relazione forestale (Dott. For. Rapallino Stefano).

Dall'esame istruttorio eseguito dai funzionari incaricati, sulla base della documentazione progettuale risulta che il progetto in oggetto consiste, in sintesi, nel livellamento del suolo finalizzato all'impianto di vigneto su una superficie totale modificata di 22.200,00 m<sup>2</sup>, e per un volume totale, sommando gli scavi e i riporti, pari a 6.970,00 m<sup>3</sup>.

Considerato che:

- nella Carta di Sintesi del PRGC di Trezzo Tinella l'area in esame risulta perimetrata in classe di pericolosità geomorfologica media (II) e solo in parte alta (IIIa);
- nella Carta dei dissesti del PRGC di Trezzo Tinella, come risulta dalla Relazione geologica di progetto, non sono stati individuati movimenti di versante nell'area in oggetto, ma solo nella zona adiacente, ma risulta presente un Rio perimetrato in pericolosità elevata per dissesto morfologico/torrentizio (Ee);
- secondo la documentazione geologica di progetto i depositi terziari presenti nel settore in esame fanno parte della Formazione di Lequio (Miocene) hanno una prevalente facies sabbioso-siltosa con strati marnosi e marnoso sabbiosi subordinati nel volume con giacitura, rispetto l'orientamento del pendio in esame, a traverpoggio;



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Tecnico Regionale - Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it  
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

- il versante in esame, nel suo complesso, è interessato da un'energia di rilievo da medio-elevata a medio bassa, e l'area di intervento mostra una presente forma riconducibile a un anfiteatro;
- il versante vasto, comprendente l'area in esame e i suoi dintorni in relazione di causa-effetto idrogeologica risulta caratterizzato dalla presenza di fenomeni a carattere traslativo planare (areali circostanti rispetto all'area di intervento) e processi superficiali che interessano principalmente le zone di scarpata morfologica connesse all'evoluzione del reticolo idrografico secondario;
- la documentazione di progetto contiene verifiche numeriche di stabilità e che il progettista, nell'assunzione delle proprie responsabilità, conclude rilevando di avere ottenuto dei risultati tali per cui le modifiche e trasformazioni dei suoli vincolati a progetto risultano compatibili con la normativa vigente e con le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e geologico-tecniche dell'area;
- per quanto riguarda la regimazione delle acque il progetto prevede la creazione di un drenaggi profondi, allo scopo di raccogliere e far allontanare verso valle le acque "di sottosuolo" con il convogliamento delle stesse nella rete di scolo naturale.

Rammentato che l'istruttoria, svolta in merito agli aspetti idrogeologici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità con l'assetto idrogeologico del territorio e gli effetti indotti dalla realizzazione dell'intervento in progetto, fatte salve ogni ulteriore valutazione ai sensi di altre normative vigenti.

Considerato il progetto agli atti, si ritiene che l'intervento sia compatibile con le attuali condizioni di equilibrio idrogeologico locale, anche in considerazione della prevista regimazione delle acque che contribuisce al drenaggio dei terreni migliorando la stabilità del pendio, a patto che vengano rispettate le prescrizioni dettate nella relazione geologica di progetto e nel presente parere.

Tutto ciò premesso,

si esprime parere favorevole - per quanto di competenza - ai sensi della Lr 45/1989 ad effettuare la modificazione/trasformazione del suolo finalizzata all'impianto di vigneto, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici da parte dell'Azienda agricola Munfrin di Flori Michele, per una superficie complessiva di circa 22.200,00 m<sup>2</sup>, di cui circa 664 m<sup>2</sup> boscati e per un volume totale, sommando gli scavi e i riporti, pari a 6.970,00 m<sup>3</sup>, sui terreni catastalmente individuati al NCT del comune di Trezzo Tinella (CN), loc. Mompiano, F. 10 mappali 139 – 141 – 144 – 357 – 358, a condizione che venga rispettato il progetto che si conserva agli atti e le seguenti prescrizioni:

1. *dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti, con particolare riferimento alla necessità di non eseguire gli scavi delle trincee in concomitanza di periodi piovosi, di non ostruire il corpo drenante e/o provocarne lo schiacciamento;*
2. ***la zona perimetrata in "Ee" dal PRGC, in ragione dell'evoluzione geologico-geomorfologica del reticolo idrografico secondario non dovrà essere oggetto di alcuna modificazione/trasformazione ai sensi della l.r. 45/89 e andrà pertanto mantenuta vegetata; in ogni caso, dovranno altresì essere evitati movimenti terra per una fascia di 4 m. dal ciglio superiore di sponda del Rio;***
3. *i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i riporti effettuati per strati successivi di massimo 40 cm., ben compattati e livellati;*



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Tecnico Regionale - Cuneo

tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it  
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it

4. **non dovrà essere realizzato il vallo in progetto** (se non in fase di cantiere, se ritenuto necessario dalla Direzione dei Lavori); andrà invece realizzato **un fosso di guardia a monte della scarpata dell'edificio esistente** (come in parte previsto a progetto come "fosso livellare", tav. 1 allegato rel. Geologica) in modo tale da scaricare verso il sistema di regimazione delle acque esistente;
5. qualora, in sede di esecuzione dei lavori dovesse emergere un quadro geologico, geomorfologico e/o idrogeologico differente, e peggiorativo, rispetto a quello preso in conto in fase di progetto, occorrerà riverificare la stabilità delle opere a progetto, provvedendo ad attivare le necessarie procedure amministrative autorizzative;
6. in ogni caso, eventuali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;
7. nelle previste operazioni di scavo e riporto si dovrà avere cura di mantenere una configurazione geometrica volta a evitare la formazione di avvallamenti e contropendenze, anche temporanee, che possano causare la formazione di ristagni idrici;
8. dovrà essere controllata la regimazione delle acque, anche nel tempo, monitorando il corretto deflusso delle stesse, ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi;
9. nel punto di recapito delle acque raccolte dai drenaggi nella rete naturale dovranno essere previsti e realizzati i necessari accorgimenti anti erosivi duraturi nel tempo (ad es.: soglia rivestita in pietrame);
10. i materiali di risulta degli scavi che non potranno essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi eventuali residui legnosi, dovranno essere allontanati dall'area;
11. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere sistemate al termine dei lavori;
12. li lavori dovranno procedere, per quanto possibile, per fasi successive allo scopo di evitare la scoperta dell'intera area in un'unica soluzione; una volta conclusi i movimenti terra occorrerà procedere tempestivamente alla semina di un miscuglio erbaceo protettivo da mantenere nelle interfile del vigneto;
13. qualsiasi variante necessaria alla realizzazione del progetto dovrà essere oggetto di apposita variante ai sensi della L.R. 45/1989;
14. la Direzione dei Lavori dovrà avvalersi di un tecnico abilitato esperto in sistemazione di versanti;
15. a fine lavori dovrà essere prodotto un certificato di regolare esecuzione, allegando la documentazione fotografica che dimostri il rispetto delle prescrizioni dettate, da inviare anche al Settore scrivente.

Si precisa che il presente parere concerne esclusivamente la verifica della compatibilità dell'intervento in progetto con le condizioni di equilibrio idrogeologico, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità. Sono inoltre fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato.



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Tecnico Regionale - Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it  
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti tecnici necessari ed in attesa del provvedimento finale, si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE DI SETTORE  
Ing. Monica AMADORI

*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005)*

*Funzionari istruttori  
Arch. Marco Rozio 0171 321933  
Geol. M. Fissore 0171 321968*

*CORSO KENNEDY, 7 BIS  
12100 CUNEO  
TEL. 0171321911*

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00143280 del 22/08/2024 - Partenza: AOO A1800A, N. Prot. 00039835 del 21/08/2024